



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 140 del 11 APR 2016

Oggetto: TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio Idraulico ed Idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA)". CUP J25D12000140003- CIG: ZA51958753

Nomina CSE: nomina dell'ing. Antonio Misciagna come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art.20 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.1 – fog. 22;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 – fog. 343;

VISTA la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.121 del 25 maggio 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015;

VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA)". CUP J25D12000140003 - CIG 6154899F51 per un importo di Euro € 2.500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 194 del 04.12.2012 con il quale si è provveduto alla conferma dell'Arch. Luigi Traetta come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 129 del 10.04.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA)" per un importo di Euro 2.500.000,00;

VISTO il Progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA)" redatto dal RTP Hydrodata S.p.A. di Torino con Studio di Ingegneria De Venuto & Associati, Arkè ingegneria s.r.l., GRG Studio Vecchi & Associati, Prof. Ing. Pietro Antonio D'Ambrosio, Dott. Ing. Emilio Balestra, Dott. Ing. Roberto



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Ciaurro, Dott. Geol. Antonio Convertini, giusta Deliberazione del Dirigente – Ripartizione Urbanistica Ambiente Reg. n. 573 del 30.11.2012 reg. gen. N. 1477 del 11.12.2012 ;

VISTO Il Decreto Commissariale n. 515 del 23 settembre 2015 con il quale si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla ditta BAFFA COSMO, con un ribasso offerto del 35,7893%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.237.305,49, di cui: € 668.465,00 per lavori a misura soggetti al netto del ribasso d'asta, € 510.540,26 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 45.811,99 per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, € 12.488,24 oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

VISTO il contratto stipulato in data 24 Novembre 2015;

RITENUTO che, per l'intervento in oggetto, occorre procedere alla nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in considerazione della consegna dei lavori e quindi avviare prontamente le opere;

RILEVATO che i carichi di lavoro del personale in servizio presso la Struttura Commissariale non consentono allo stato di conferire l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione anche in considerazione che il suddetto incarico richiede, tra l'altro, presenza continua in cantiere ma solo il conferimento delle attività di supporto alla Direzione dei lavori per la supervisione della Direzione dei Lavori, con il monitoraggio dei tempi e la corretta gestione della contabilità;

VISTO Il Decreto Commissariale n. 709 dell'11 dicembre 2015 con il quale si è proceduto alla nomina dell'ing. Micaela Faieta, personale interno alla struttura commissariale, come supporto alla Direzione dei lavori;

VISTO lo schema di parcella predisposto dalla Struttura Commissariale per le competenze tecniche relative all'espletamento di direzione dei lavori (art. 148 e 149 d.p.r. 207/2010), da cui deriva un importo complessivo al netto del ribasso del 20% pari ad € 23.585,96, oltre IVA ed oneri previdenziali per l'espletamento dell'incarico così come sopra descritto;

RITENUTO pertanto di procedere, con l'urgenza che l'intervento richiede, al conferimento dell'incarico per l'espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed alla conseguente stipula del Disciplinare di incarico per l'espletamento delle funzioni suddette;

RILEVATO che l'ing. Antonio Misciagna risulta possedere esperienza e professionalità adeguata per lo svolgimento delle funzioni sopra riportate;

RILEVATO, altresì, che questa stazione appaltante non ha mai conferito alcun altro incarico all'ing. Antonio Misciagna;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Di conferire, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ex art. 125 comma 11, D.lgs. 163/2006, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento codice TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA), all'ing. Antonio Misciagna, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto con il n. ~~XXXX~~, per un importo complessivo pari a € 11.358,42 - oltre IVA ed oneri previdenziali.

Articolo 3

Di dare atto che l'incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui al Disciplinare, il cui schema viene allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.


Articolo 4

Di dare atto che l'importo complessivo del presente incarico pari a € 11.358,42 oltre IVA ed oneri previdenziali, grava sul finanziamento previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'intervento individuato con il codice TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA).

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'ing. Antonio Misciagna, al RUP, all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la quanto di competenza.

**Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio Pulli)**





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER "COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" PER L'INTERVENTO TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA). CUP J25D12000140003 CIG: ZA51958753

TRA

L'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, con sede in Bari Via D. Cotugno, n. 49/A, (CF 93394550722); rappresentato dal Commissario Straordinario Delegato Soggetto Attuatore Ing. Antonio Pulli - in seguito indicato come "Soggetto Attuatore" o "Committente";

E

Il professionista, Antonio Misciagna, [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto con il n. [REDACTED]

PREMESSO

- Che con Decreto n. 515 del 23 settembre 2015 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla ditta BAFFA COSMO, con un ribasso offerto del 35,7893%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.237.305,49, di cui: € 668.465,00 per lavori a misura soggetti al netto del ribasso d'asta, € 510.540,26 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 45.811,99 per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, € 12.488,24 oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- che occorre conferire l'incarico professionale di servizi di ingegneria e architettura (coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) dei lavori in questione;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ufficio del Commissario, affida all' Antonio Misciagna, citato di seguito denominato "professionista", che accetta l'incarico professionale per l'espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento codice TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA), per l'importo complessivo di € 11.358,42, oltre IVA e oneri previdenziali, secondo le condizioni contrattuali riportate nel presente "Disciplinare" comprendente le seguenti prestazioni:

- coordinatore della sicurezza in esecuzione (art. 92 del D. Lgs. 81/2008).

ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

2.1 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, di seguito denominato "CSE", dovrà:

- garantire presenze settimanali in cantiere e ogni qualvolta risulti necessario definire aspetti relativi all'attività di propria competenza, facendo capo a tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- fornire, prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile Unico del procedimento tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 (ex art. 11 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i.) e, durante il corso dei lavori, per le successive eventuali integrazioni;
- adeguare, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori fosse necessario, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il fascicolo, redigendo gli adeguamenti medesimi senza diritto ad alcun compenso e trasmettendoli con sollecitudine al Responsabile Unico del procedimento. Inoltre, l'ultimo adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del fascicolo dovrà essere consegnato in una copia cartacea completa ed una copia informatizzata su CD o DVD in formato "testo" e "dwg";

df

- Informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento di ogni riunione di coordinamento ed informazione che eseguirà in cantiere; quest'ultimo potrà parteciparvi personalmente o con il personale tecnico di supporto. Il CSE dovrà, inoltre, trasmettere al Responsabile Unico del procedimento i verbali di tutte le riunioni e le visite eseguite e su tutti gli elaborati dovrà essere indicato, esclusivamente, il nominativo del professionista incaricato, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

2.2 Il professionista accetta l'incarico in argomento e si impegna a svolgerlo con le modalità indicate nel presente disciplinare, nei tempi previsti dal successivo art. 4 e con l'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti nazionali e regionali attualmente in vigore che disciplinano la materia e di tutte le norme che potrebbero entrare eventualmente in vigore durante il periodo di espletamento dell'incarico (con particolare riferimento Regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 163/2006). Lo stesso, inoltre, si impegna ad applicare tutte le norme tecniche generali e particolari e le norme sul territorio e sull'ambiente vigenti nel medesimo periodo.

ART. N.3: MODIFICHE AL PROGETTO

Il Professionista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche e/o integrazioni:

- nel caso di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico in qualunque fase del procedimento anche al fine di ottenere il rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla osta o pareri, da parte degli Enti preposti e/o organismi che possano essere interessati ad esprimersi sul progetto, senza oneri aggiunti a carico dell'Ufficio del Commissario;
- nel caso, invece, di richieste per iscritto dall'Amministrazione che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche e di normativa, se le modifiche e/o integrazioni si possano inquadrare ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del Codice e non comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, senza oneri aggiunti a carico dell'Ufficio del Commissario. In alternativa, se nel corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto risulti necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso che comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove e diverse esigenze o cause, autorizzate dal Commissario, al professionista spetteranno ulteriori compensi valutati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con Decreto del Ministro della Giustizia, applicando alla stessa, come criterio equitativo, l'analogo sconto scaturente dal compenso per le prestazioni professionali pattuito. Nel caso in cui il progetto per imperizia, negligenza o comunque per cause imputabili al professionista, non ottenga i pareri delle autorità competenti, l'Amministrazione, previa diffida, potrà risolvere il contratto senza che il professionista incaricato possa pretendere alcun compenso o indennizzo per le prestazioni rese, salvo eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART. N.4: DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

4.1 L'incarico dovrà essere espletato per ciascuna fase in cui si articola nei seguenti tempi:

- **Tempi per la fase di esecuzione:**
I tempi per lo svolgimento dell'incarico sono legati allo sviluppo del progetto, a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e all'appalto dei lavori e si concluderanno con l'approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo.
- **Prestazioni in fase di esecuzione:**
I termini per l'espletamento delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e attività connesse sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione Committente e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione Committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione Committente, il termine per la loro conclusione è di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

4.2 Il Professionista può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il

professionista può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto. La sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti o altre pretese a favore del professionista incaricato a meno di quanto previsto all'art. 5.

ART. N.5: PROROGHE AI TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Sarà facoltà dell'Amministrazione Committente concedere proroghe ai tempi stabiliti al precedente art. 4 per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del contraente, esclusivamente nella persona del professionista incaricato, per necessità specifiche, dovute a circostanze non dipendenti da colpa del professionista medesimo.

ART. N.6: PENALI

Nel caso di ingiustificato ritardo l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale ragguagliata all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da applicarsi in detrazione direttamente sulla parcella relativa alla ritardata prestazione.

La penale, per qualunque ritardo delle prestazioni relativa alla fase di esecuzione, si applica all'intero importo dei corrispettivi (coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione + attività connesse).

La penale verrà applicata:

- a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi del precedente art. 4.
- c) in caso di mancata presenza settimanale in cantiere del D.L. (ogni giorno di mancata presenza corrisponde ad un giorno di ritardo).

Nel caso l'importo complessivo della penale superi il 5% (cinque per cento) del corrispettivo professionale dovuto per la fase di esecuzione, l'Amministrazione Committente resterà libera da ogni impegno verso il contraente inadempiente. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dall'affidamento dell'incarico ad altro professionista.

Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

ART. N.7: DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il compenso complessivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico è pattuito per complessivi € 23.585,96, oltre oneri previdenziali e IVA.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti, onnicomprensivi e pattuiti in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile.

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Il professionista incaricato, sin d'ora, rinuncia a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione Committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

Si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria e con ciò il professionista incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Nell'onorario per il Coordinamento della sicurezza è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

ART. N.8: ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

8.1 Il professionista accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati, in relazione all'effettivo importo della progettazione e delle altre prestazioni, possano essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei seguenti casi:

- diverse direttive dell'Amministrazione Committente;
- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- cause imprevedute e imprevedibili;
- sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, previo aggiornamento dell'incarico.

8.2 In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'art. 4.2 oppure per qualunque altro motivo legittimo fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra il Committente ed il professionista. In caso di mancata determinazione consensuale dei corrispettivi, essi vengono determinati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, applicando proporzionalmente alle stesse l'analogo sconto scaturente dal compenso per le prestazioni professionali pattuite. Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

ART. N.9: MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

9.1 Il pagamento dell'onorario avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di parcella che potrà essere emesso con le seguenti modalità nel caso di prestazioni in fase di esecuzione:

- l'80% del corrispettivo per la fase esecutiva (prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e attività connesse) in percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori consegnati;
- il saldo pari al 20% del corrispettivo per la fase esecutiva (prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e attività connesse) dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (collaudo tecnico-amministrativo);
- il corrispettivo relativo ad eventuali perizie autorizzate dal Commissario (escluso quelle inquadrabili ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del Codice che non comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, viene determinato prendendo come riferimento le tariffe professionali di cui all'art. 9, comma 4, della L. n. 27/2012, al quale corrispettivo si applica la riduzione del 20%. All'importo sarà applicato l'analogo sconto offerto con la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale con il presente disciplinare. Le competenze potranno essere liquidate in unica soluzione solo dopo l'avvenuta approvazione delle perizie da parte dell'Ufficio del Commissario.

9.2 In caso di sospensione o di interruzione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4.4, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

ART. N.10: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 E' facoltà dell'Amministrazione Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso oppure a norme di legge o aventi forza di legge oppure ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento, non produca la documentazione richiesta oppure la produca con ritardi pregiudizievoli oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

11.2 Il contratto può altresì essere risolto in danno al professionista incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 oppure all'art. 10, comma 6 del D.P.R. n. 207/2001;

f) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'art. 6.

10.3 La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. N.11: SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. N.12: ASSICURAZIONE - CAUZIONE

Il professionista incaricato è in possesso della seguente polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (art. 9, comma 4 della Legge n.27/2012):

Compagnia di Assicurazione _____ Polizza n. _____ del _____. La polizza deve coprire il periodo che va dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

ART. N.13: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. N.14: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che il professionista abbia eseguito transazioni legate al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

ART. N.15: CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario - ai sensi rispettivamente degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006 - qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, il professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione Committente.

ART. N.16: ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

16.1 Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione Committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

16.2 Il professionista incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione Committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

16.3 Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione Committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

16.4 Durante tutto l'espletamento dell'incarico il professionista o un suo delegato dovrà essere reperibile e recarsi presso la sede dell'Amministrazione Committente entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata a mezzo telefono e/o fax e/o e-mail.

16.5 Il professionista elegge domicilio, per tutta la durata dell'incarico, presso lo studio sito in Via Postiglione n° 12/a - 70126 - Bari.

ART. N.17: SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista.

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, li _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, in quanto applicabile, il Collaudatore dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne le disposizioni in esso contenute.

Bari, li

Il Professionista
(timbro e firma)

